



## **TRIBUNALE DI SIRACUSA**

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza depositata in data 14.9.2020 dall'avv. Maria Genovese, liquidatrice della procedura in epigrafe indicata;

rilevato che, in sede esecutiva, a seguito del subentro della procedura, è stato aggiudicato l'immobile sito in \_\_\_\_\_ con conseguente emissione del decreto di trasferimento da parte del G.E. in data 4.5.2020;

preso atto che il debitore ha espressamente rappresentato di non voler rilasciare spontaneamente l'immobile prima del 31.12.2020, avvalendosi del disposto di cui all'art. 106 co. 3 D.L. 18/2020;

rilevato che il liquidatore ha invece chiesto di poter procedere all'attuazione del citato decreto di trasferimento, escludendo l'applicabilità della citata disposizione;

Osserva

La posizione sostenuta dal Liquidatore avv. Genovese appare pienamente condivisibile, essendo la norma citata non applicabile al caso di specie.

Invero, come evidenziato dall'istante, l'art. 106, co. 3 del citato D.L. ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, per ora,



sino al 31.12.2020.

La scelta del termine “esecuzione” induce legittimamente a ritenere che all’interno del perimetro applicativo della norma non possano ricadere le attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente.

Peraltro, tale interpretazione di ordine letterale, ha trovato conferma anche nella scelta del legislatore di rubricare la disposizione di cui all’art.17bis della L. 77 del 17.7.2020, intervenuta proprio a modificare il richiamato art. 103, “Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”, a riprova del limitato ambito applicativo della norma.

Alla luce di tali considerazioni, trovando applicazione anche nel caso di specie la norma di cui all’art. 560 c.p.c., trattandosi di norma di carattere generale che deve necessariamente applicarsi anche ai casi di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva già in corso non esistendo alcuna deroga in tal senso, deve ritenersi che il Liquidatore ben possa (anzi debba) dare attuazione all’ordine di liberazione dell’immobile già emesso dal G.E., senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 c.p.c..

**P.Q.M.**

Autorizza il Liquidatore a dare attuazione all’ordine di liberazione dell’immobile sito in

Siracusa, 17/09/2020

**IL GIUDICE DELEGATO**

Dott.ssa Nicoletta Rusconi



**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

